

GABBIE VUOTE ODV

STATUTO

Premessa

“Di fronte a noi si erge una grande muraglia, rappresentata dall'oppressione perpetrata a danno degli animali. Noi abbiamo un obiettivo primario: rendere questa muraglia un ricordo del passato. C'è solo un piccolo problema: non c'è modo di raggiungere questo obiettivo tutto in una volta o in breve tempo. Cosa possiamo fare allora? Proseguendo con questa immagine, proponiamo che la muraglia venga progressivamente abbattuta togliendo un mattone per volta. Anche se oggi non possiamo abolire tutte le forme di sfruttamento animale, possiamo abolirne alcune già a partire da domani.

Dal punto di vista morale umani e animali sono uguali perché ognuno è un qualcuno non un qualcosa, è soggetto di una vita e non una vita senza soggetto.” Da “Gabbie Vuote” di Tom Reagan.

Art.1 Costituzione

1. E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” oppure “CTS”) e successive modifiche, un'associazione di volontariato avente la seguente denominazione:
 - “Gabbie Vuote ODV” di seguito detta “Associazione”.
2. Successivamente all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e all'iscrizione in tale Registro, l'Associazione ha facoltà di usare la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS” nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico.

Art.2 Durata e sede

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione ha sede legale in Firenze.
3. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto e può essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.3 Logo

1. L'Associazione fa uso, come logo, di una gabbia (simbolo di prigionia per tutti gli esseri viventi) vuota, con i colori dell'arcobaleno (speranza di eliminare tutte le gabbie) e con otto uccelli che volano liberi.
2. Il logo viene allegato al presente Statuto, sub.A.

Art.4 Principi generali

1. Gabbie Vuote riconosce nella scelta vegana un principio fondante dell'Associazione.
2. L'Associazione si dichiara antispecista, apertistica, pacifista, contraria ad ogni forma di violenza e di discriminazione, ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati, nonché all'elettività e alla gratuità delle cariche associative, salvo i rimborsi spese per l'espletamento dei mandati.
3. Gli associati/aderenti svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo il rimborso delle spese che dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

4. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati/aderenti alla Associazione.

Art.5 Scopo, finalità e attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Svolge le attività di interesse generale, cui all'art.5, comma 1, lettera e, del Codice del Terzo Settore, attraverso interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nonché alla tutela degli animali riconosciuti esseri senzienti (art.13 del Trattato di Lisbona) e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 281/1991, al rispetto, alla difesa e alla liberazione di tutti gli animali.
3. L'Associazione persegue le attività di interesse generale mediante:
 - a. l'educazione di individui e gruppi in tutti i contesti pubblici e privati. A solo titolo di esempio nelle scuole, chiese, organizzazioni umanitarie, altre associazioni, luoghi di lavoro e di ricreazione, ecc.;
 - b. l'informazione, la comunicazione e la sensibilizzazione sull'etica vegana, sulle posizioni antispeciste, animaliste e ambientaliste attraverso ogni strumento utile allo scopo. A solo titolo di esempio mediante campagne di sensibilizzazione, lettere pubbliche, manifesti, volantini, opuscoli, uso dei media, internet, realizzazione di pubblicazioni, conferenze, convegni, presentazioni di libri, mostre e altre attività culturali;
 - c. creazione e mantenimento di rapporti con le istituzioni pubbliche e private per la presentazione di proposte e progetti. A solo titolo di esempio la promozione e partecipazione alle consultazioni per la gestione degli animali sul territorio, partecipazione a iniziative di altre associazioni e/o di enti pubblici e privati, promozione di regolamenti e leggi, ecc.;
 - d. adesione, anche tramite la designazione di rappresentanti, ad Enti del Terzo settore, Organizzazioni, Istituzioni, Fondazioni, Enti, Coordinamenti, Comitati, ecc. che perseguono scopi analoghi o complementari;
 - e. azioni di rappresentanza, di protesta, visibilità sociale, interventi diretti sul territorio. A mero titolo di esempio manifestazioni, sit-in, azioni di diffida o denuncia per le violazioni dei diritti degli animali e dell'ambiente e dei reati ad essi correlati o connessi, inchieste e ricerche sullo stato delle strutture che ospitano animali, ecc.;
 - f. ricerche sullo stato dell'arte per individuare e proporre in ogni sede le opzioni più avanzate e le migliori prassi operative per la gestione e la cura degli animali domestici e selvatici;
 - g. il sostegno con donazioni o altri mezzi idonei ad associazioni con analoghe finalità sociali.

Art.6 Raccolta Fondi

1. L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.7 Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche maggiorenni e gli enti del Terzo settore, di seguito detti associati, che condividano in modo espresso gli scopi dell'Associazione formulati con il presente Statuto e con il Regolamento.
3. Gli Enti del Terzo settore associati partecipano a tutte le attività dell'Associazione (Assemblea, elezioni, candidarsi nel Consiglio Direttivo, ecc.) mediante il proprio incaricato.
4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo.
5. La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, o in caso di delega da uno o più membri del Consiglio Direttivo medesimo (vedi successivo comma 8), della domanda di iscrizione all'Associazione e al versamento, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'ammissibilità, della quota associativa.
6. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
7. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata, entro 60 giorni, all'interessato che sarà registrato, nel libro degli associati, solo dopo il versamento della quota associativa come previsto al comma 5.
8. Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più membri del Consiglio medesimo a gestire l'iter della domanda: ricezione, accettazione, registrazione nel libro degli associati, custodia del libro associati e delle domande, comunicazioni all'associato e invio tessera associativa. Il delegato provvederà anche alle altre annotazioni sul libro degli associati, ad esempio cancellare un associato che si è dimesso, che è stato espulso dal Consiglio direttivo, ecc.
9. Nel caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.
10. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, presentare, tramite il presidente, ricorso all'Assemblea e può anche chiedere di essere ascoltato dall'Assemblea medesima prima della votazione.
11. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art.9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.8 Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. voto nelle assemblee, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi. L'associato che non è in regola con il versamento della quota associativa non ha il diritto di voto nelle assemblee e non può candidarsi ed essere eletto nelle cariche associative;
 - b. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - d. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;
 - e. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. Per le modalità di consultazione vedasi l'art.22.
 - f. entro 30 giorni dalla notifica di eventuale provvedimento di espulsione, di azione disciplinare o per la mancata accettazione della domanda di iscrizione possono

presentare, tramite il presidente, ricorso all'Assemblea e possono anche chiedere di essere ascoltati dall'Assemblea medesima prima della votazione. L'associato resta sospeso fino alla decisione inappellabile dell'Assemblea.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a. non svolgere attività contrastanti o incompatibili con lo spirito e le finalità dell'Associazione quali ad esempio allevamenti e commercio di animali, attività circense con animali, caccia, pesca, vivisezione e qualsiasi attività che arrechi sofferenza a persone, animali e ambiente;
 - b. rispettare il presente Statuto e i Regolamenti, nonché le deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
 - c. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Regolamento o dall'Assemblea;
 - d. svolgere la propria attività di volontario in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - e. responsabilità e riservatezza, su quanto previsto in materia di protezione dei dati personali, su tutti i dati personali di cui siano venuti a conoscenza partecipando alle attività associative o per qualsiasi altro motivo;
 - f. la responsabilità e riservatezza, prevista al precedente punto "e" non viene meno anche se l'interessato perda la qualifica di associato ai sensi dell'art.9 obbligandolo per sempre a non divulgare i dati personali di cui sia venuto a conoscenza (vedasi anche art.22).

Art.9 Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per:
 - a. decesso;
 - b. dimissioni volontarie pervenute per iscritto al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Le dimissioni hanno effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo;
 - c. non aver effettuato il versamento della quota associativa entro sei mesi dalla scadenza;
 - d. espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi, per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui l'associato svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione o abbia arrecato danni o sofferenze alle persone, agli animali e/o all'Ambiente.
2. Contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea, come previsto dal primo comma dell'art.8.
3. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.10 Organi associativi

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Segretario;
 - e. l'Organo di controllo (nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge);

- f. il Revisore legale dei conti (nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge).
2. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo e del Revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.11 Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con la quota associativa
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
3. Ciascun associato ha un voto.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. La delega è valida solo se il delegante e il delegato siano entrambi in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo.
5. Se disciplinato dal Regolamento, all'Assemblea si può partecipare e votare anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto elettronicamente purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa o vota.
6. L'Assemblea può essere convocata nella sede associativa o in altro luogo, purché in Toscana.
7. La convocazione dell'assemblea deve avvenire almeno una settimana prima della data stabilita, mediante comunicazione scritta quali lettera postale all'indirizzo risultante dal libro degli associati o a mano, e-mail, Notiziario dell'Associazione ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto recapito entro il predetto termine, a titolo di esempio con WhatsApp, Facebook, chat o altro.
8. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'Ordine del Giorno.
9. La seconda convocazione può aver luogo lo stesso giorno della prima.
10. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio oppure, se nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate" rientrano nel limite stabilito dall'art.13 del C.T.S., del rendiconto per cassa.
11. L'Assemblea deve essere inoltre convocata, entro 60 giorni, quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
12. Gli amministratori non hanno diritto al voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa, in quelle che riguardano la loro responsabilità e sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo.
13. L'associato non ha diritto al voto nelle deliberazioni sui ricorsi che egli stesso ha presentato.

Art.12 Presidente e segretario dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza presiede il Vicepresidente del Consiglio Direttivo e in assenza anche di quest'ultimo l'Assemblea elegge un proprio presidente scelto tra gli associati presenti in regola con la quota associativa.
2. Il segretario del Consiglio Direttivo svolge le funzioni anche di segretario dell'Assemblea con il compito di compilare il verbale dell'assemblea. In caso di

assenza l'Assemblea elegge un proprio segretario scelto tra gli associati presenti in regola con la quota associativa.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità dell'Assemblea medesima (numero legale, validità tessera associativa, deleghe, ecc.) e regolare il diritto di intervento in Assemblea e l'ordinato svolgimento dei lavori dell'Assemblea stessa.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte nel libro dei verbali dell'Assemblea e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art.13 Assemblea ordinaria, straordinaria e validità

1. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati che possono essere presenti in proprio, per delega e se disciplinato dal Regolamento anche mediante mezzi di telecomunicazione. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti che possono essere presenti in proprio, per delega e se disciplinato dal Regolamento anche mediante mezzi di telecomunicazione.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide quando sono approvate a maggioranza semplice (50% + 1 degli associati presenti in proprio, per delega e se disciplinato dal Regolamento anche mediante mezzi di telecomunicazione). In caso di parità di voti la discussione dell'O.d.G. si intende respinta.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria riguardanti le modifiche statutarie sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 (due/terzi) degli associati presenti in proprio, per delega e se disciplinato dal Regolamento anche mediante mezzi di telecomunicazione.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria riguardanti la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione, sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) di tutti gli associati aventi diritto a parteciparvi che possono essere presenti in proprio, per delega e se disciplinato dal Regolamento anche mediante mezzi di telecomunicazione.
6. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. approva il bilancio di esercizio oppure, se nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate" rientrano nel limite stabilito dall'art.13 del C.T.S., il rendiconto per cassa;
 - b. nomina e revoca nel caso in cui vengano meno ai propri doveri stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento, i componenti degli organi associativi;
 - c. esamina e approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - d. approva e modifica i Regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
 - e. se non è disciplinato dal Regolamento, ratifica le quote associative, la scadenza della tessera e le modalità di versamento proposte dal Consiglio Direttivo;
 - f. delibera sui ricorsi presentati dagli associati che sono stati espulsi, o ai quali non sia stata accettata la domanda di iscrizione oppure per le azioni disciplinari che hanno ricevuto: la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
 - g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento alla sua competenza.
7. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. delibera sulle modifiche allo Statuto;

- b. delibera sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c. delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo;
- d. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento alla sua competenza.

Art.14 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre o cinque membri scelti tra gli associati in regola con la quota associativa. Si applica l'art.2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
3. Se vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo attinge dai risultati delle ultime elezioni, surrogandolo con il primo dei non eletti e a parità di voti da quello con maggiore anzianità di tesseramento continuativo e in caso di ulteriore parità dal più anziano di età, fino a non oltre la metà più uno dei componenti eletti dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo deve essere comunque costituito da almeno tre membri e se inferiore si procede a nuove elezioni entro 60 (sessanta) giorni.
4. Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.15 Norme per il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni tre mesi.
2. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
3. I membri del Consiglio direttivo devono essere in regola con la quota associativa che deve essere versata entro due mesi dalla scadenza. Il Consiglio Direttivo diffida il membro moroso ad ottemperare entro 30 giorni pena l'espulsione. Il membro moroso resta sospeso fino al rinnovo della quota associativa e qualora non ottemperi viene automaticamente espulso dal Consiglio direttivo. Se il Consiglio direttivo non abbia più il numero legale per deliberare, entro sessanta giorni dovrà essere convocata l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo a cui non potrà candidarsi il membro espulso.
4. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; in caso di assenza presiede il Vicepresidente e in assenza anche di quest'ultimo viene eletto tra i presenti.
5. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e in sua assenza viene eletto tra i presenti.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'Ordine del Giorno.
7. Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti dello stesso; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al precedente comma, alla convocazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Se disciplinato dal Regolamento, alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare e votare anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto elettronicamente purchè sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa o vota.
9. La partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo è personale e non può essere oggetto di delega.
10. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritte dal Presidente e dal

Segretario della riunione. In caso di parità di voti la discussione dell'OdG si intende respinta.

11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
12. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Art.16 Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge, per Statuto o Regolamento di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
2. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - a. eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente, il VicePresidente e il Segretario attribuendo ai singoli membri eventuali deleghe di lavoro;
 - b. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. gestire l'Associazione e amministrare le risorse economiche e il suo patrimonio;
 - d. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - e. predisporre il Bilancio di esercizio oppure, se nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate" rientrano nel limite stabilito dall'art.13 del C.T.S., può predisporre il rendiconto per cassa che dovrà essere a disposizione degli associati (presso la sede sociale o altro luogo idoneo, anche online con accesso riservato) cinque giorni prima della data dell'Assemblea convocata per l'approvazione;
 - f. compilare l'eventuale Bilancio sociale. Il Bilancio sociale è obbligatorio solo nei casi e con le modalità previste dall'art.14 del C.T.S.;
 - g. deliberare l'ammissione, l'esclusione, l'espulsione o le azioni disciplinari nei confronti degli associati; contro il provvedimento è ammesso ricorso all'Assemblea. Per l'ammissione degli associati può delegare uno o più membri del Consiglio direttivo;
 - h. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni, a Enti del Terzo settore, a Coordinamenti, Comitati, ecc.;
 - i. redigere eventuali regolamenti interni da far approvare all'Assemblea ordinaria dei soci;
 - j. indire eventi, manifestazioni, sit-in, convegni, incontri di studio, seminari ed altre attività;
 - k. se non disciplinato dal Regolamento, stabilire le quote associative, la scadenza della tessera e le modalità di versamento da far approvare all'Assemblea dei Soci;
 - l. ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di urgenza, nella prima seduta utile;
 - m. deliberare la decadenza del Presidente, del Vicepresidente e/o del Segretario nel caso in cui non ottemperino ai doveri della propria carica stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento con l'obbligo di rieleggere entro 30 giorni un nuovo presidente, vicepresidente e/o segretario. Qualora non sia possibile eleggere un nuovo presidente, vicepresidente e/o segretario, entro sessanta giorni dovrà essere convocata l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo;
 - n. salvo quanto previsto dall'art.9 (Perdita della qualifica di associato) deliberare l'espulsione di un membro dal Consiglio direttivo nel caso in cui non rispetti il presente Statuto, il Regolamento o le deliberazioni degli Organi associativi. Il membro espulso può, entro sette giorni, presentare ricorso all'Assemblea che

dovrà essere convocata prima possibile; il membro resta sospeso fino alla decisione inappellabile dell'assemblea. Qualora l'Assemblea confermi l'espulsione e il Consiglio Direttivo non abbia più il numero legale per deliberare, entro sessanta giorni dovrà essere convocata l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo a cui non potrà candidarsi il membro espulso.

Art.17 Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso e dura in carica quanto il Consiglio medesimo.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che l'impegnano verso l'esterno e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione. In particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.
5. Il Presidente può delegare il Segretario nell'effettuazione delle mansioni a lui attribuite.
6. Il Presidente, in caso di necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
8. Il Presidente, qualora non ottemperi ai propri doveri della propria carica stabiliti dal presente Statuto o dal Regolamento, viene sollevato dall'incarico con delibera del Consiglio Direttivo.
9. In caso di cessazione o dimissioni del Presidente le relative funzioni sono svolte ad interim dal vice-Presidente, con l'obbligo di rieleggere entro trenta giorni un nuovo presidente. Qualora non sia possibile eleggere un nuovo Presidente, entro sessanta giorni dovrà essere convocata l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso e dura in carica quanto il Consiglio medesimo.
2. Il Segretario di norma affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
3. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
4. Il Segretario cura l'organizzazione generale dell'Associazione e la tenuta di tutti i libri associativi, registri e verbali, nonchè alla conservazione della relativa documentazione, oltre che dell'amministrazione finanziaria e contabile. Provvede alla gestione dell'Attivo circolante (cassa, conti correnti, ecc.), alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese e al rilascio di ricevute, fatture, ecc.
5. Il Segretario, qualora non ottemperi ai doveri della propria carica stabiliti dal presente Statuto o dal Regolamento, viene sollevato dall'incarico con delibera del Consiglio Direttivo.

6. In caso di cessazione o dimissioni del Segretario le relative funzioni sono svolte ad interim dal Presidente, con l'obbligo di rieleggere entro trenta giorni un nuovo segretario. Qualora non sia possibile eleggere un nuovo Segretario, entro sessanta giorni, dovrà essere convocata l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.19 Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. Il componente dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art.2397 del Codice civile.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre al superamento dei limiti di cui al comma 1, dell'art.31 del C.T.S., la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.20 Revisore legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.21 Libri associativi

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri a cura del Consiglio Direttivo:
 - a. libro degli associati;
 - b. registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c. registro dei verbali dell'Assemblea;
 - d. registro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art.22 Consultazione dei libri associativi e contabili

1. Gli associati, in regola con la quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri associativi e/o contabili, ma non possono trattenerli, né prenderli in prestito, né farne copia.
2. Gli associati che vogliano consultare i libri associativi e/o contabili sono tenuti alla riservatezza, devono rispettare quanto previsto in materia di protezione dei dati personali e non possono divulgare i dati di cui siano venuti a conoscenza.
3. La responsabilità e riservatezza, prevista al precedente comma non viene meno anche se l'interessato perda la qualifica di associato ai sensi dell'art.9, obbligandolo per sempre a non divulgare i dati personali di cui sia venuto a conoscenza.
4. Gli associati che vogliano consultare i libri associativi e/o contabili devono inviare, al Consiglio Direttivo, un'apposita richiesta scritta, corredata da una dichiarazione di

responsabilità e di riservatezza, debitamente compilata e firmata, nella quale l'associato attesti di essere a conoscenza di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali e che eventuali dati personali di cui venisse a conoscenza, ad eccezione di richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria o altre Autorità legittimate dalla Legge, non potranno mai essere divulgati.

5. Il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza completa di dichiarazione comunicherà all'interessato la data, l'ora e il luogo dell'incontro per visionare la documentazione richiesta. L'incontro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della comunicazione.
6. Se la domanda fosse incompleta o parziale il Consiglio Direttivo chiederà all'interessato, prima possibile, una nuova domanda o l'integrazione dei dati mancanti. L'interessato dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta del Consiglio direttivo pena l'annullamento della richiesta.

Art.23 Volontari

1. I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del C.T.S.
6. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.24 Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art.25 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.26 Divieto di distribuzione degli utili

1. Ai fini di cui al precedente art.25, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 Risorse economiche

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.28 Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale oppure, se nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate" rientrano nel limite stabilito dall'art.13 del C.T.S., può predisporre il rendiconto per cassa con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
3. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio o il rendiconto per cassa e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art.29 Bilancio sociale e informativa sociale

1. Nei casi previsti dall'art.14 del C.T.S. l'Associazione dovrà:
 - a. pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti;
 - b. redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art.30 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.31 Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal C.T.S. e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art.32 Approvazione

1. Questo Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria degli associati del 5 luglio 2019.

Sub Allegato A

GABBIE VUOTE ODV
Allegato allo Statuto (Art.3)
LOGO

